

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

Fascicolo n. 1

COMUNE DI PRATO CARNICO

VARIANTE P.R.G.C. n. 26

L. R. 5/2007 e s.m.i

Relazione–Elaborati grafici



Arch. Fabiana Brugnoli

aprile 2015

Indice

1. Premessa
2. Documentazione
3. Procedura di approvazione
4. Contenuti della variante
5. Estratti grafici
6. Valutazione degli aspetti paesaggistici
7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità
8. Coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata
9. Allegati

1. Premessa

Il Comune di Prato Carnico è dotato di P.R.G.C. approvato con D.C.C. n.21 dd. 16/07/2000 resa esecutiva con D.G.R. n. 3700 dd. 1/12/2000.

Successivamente sono state approvate varianti concernenti parziali modifiche alla zonizzazione e normativa di piano.

2. Documentazione

La variante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento Urbanistico è costituita dai seguenti elaborati:

Fascicolo n.1)

- relazione illustrativa riportante i contenuti della variante
- estratti grafici
- valutazione degli aspetti paesaggistici
- relazione di coerenza con i limiti di flessibilità
- relazione di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata

Relativamente agli ulteriori adempimenti cui deve sottostare la presente variante, sono parte integrante della stessa: -

- la *relazione per la valutazione di incidenza* di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n.357, "Regolamento recante attuazione alle direttive 92/43/CEE";
- la *verifica di assoggettabilità a VAS* di cui all'art.12 del D.lgs. n.152/2006 s.m.i.

3. Procedura di approvazione

Il comune di Prato Carnico rientra tra i comuni montani e le variazioni oggetto di variante sono coerenti con quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

Il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.17 del Regolamento Urbanistico è asseverato con le modalità previste dall'art. 22 comma 4 della L.R.5/2007 e s.m.i.

4. Contenuti della variante

La presente variante al Piano Regolatore Generale del comune di Prato Carnico concerne una parziale modifica alla zonizzazione di piano finalizzata alla riclassificazione in “ zona E4 – Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico “ di una modesta porzione di area agricola classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come “ zona E2 –agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi “ e , in parte minore, come “ zona E4R - zone E4 recentemente rimboschite “ .


Tale variazione registra lo stato di fatto dell'area che risulta prativa e non ha le caratteristiche di zona boschiva cui si riferisce la zonizzazione vigente .








5.Estratti grafici

Vengono di seguito riportati l'estratto della cartografia di PRGC vigente e l'estratto relativo alla zonizzazione di progetto.

TAV. 4.4 ZONIZZAZIONE VIGENTE scala 1/2000


PRGC Vigente - Estratto









-  **E2** - Agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti boschivi" (art. 39 N.A.)
-  **E4** - Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico (art. 41 N.A.)
-  **E4R** - Zone E4 recentemente rimboschite (1984-1989)
-  Aree inedificabili per somma di rischi geologici.
-  Bordo di terrazzo
-  Limite di rispetto dal bordo di terrazzo - 20 m
-  Ambito variante PRGC n.26

TAV. 4.4 ZONIZZAZIONE PROGETTO scala 1/2000

Estratto



-  **E2** - Agricole e forestali ricadenti negli "Ambiti boschivi" (art. 39 N.A.)
-  **E4** - Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico (art. 41 N.A.)
-  **E4R** - Zone E4 recentemente rimboschite (1984-1989)
-  Aree inedificabili per somma di rischi geologici.
-  Bordo di terrazzo
-  Limite di rispetto dal bordo di terrazzo - 20 m

6. Valutazione degli aspetti paesaggistici

La variazione proposta interessa beni vincolati dalla Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in quanto ricadenti entro i 150 m. dal la sponda del T.Pesarina .

L'area di cui trattasi è già classificata nel PRGC vigente come zona agricola e la classificazione proposta dalla variante resta sempre riferita alle edificazioni ammesse in zona agricola. Per essa restano vigenti le norme per le zone agricole già verificate sotto l'aspetto della compatibilità paesaggistica in sede di P.R.G.C.

7. Relazione di coerenza con i limiti di flessibilità

Le variazioni zonizzative proposte sono conformi al regime di flessibilità individuato per i comuni classificati montani o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti dall'articolo 15 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) come richiamato all'art.63 bis della L.R.5/2007 s.m.i. in quanto i contenuti proposti non modificano le previsioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia) .

Non vengono, infatti, modificate le previsioni relative a :

- a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;*
- b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;*
- c) perimetri delle zone omogenee A e B0;*
- d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc;*

e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Coerenza con la pianificazione sovraordinata

I contenuti della presente variante sono coerenti con i contenuti e le prescrizioni della pianificazione sovraordinata.

9. Allegati

Vengono di seguito riportate:

- o asseverazione ai sensi dell'art.10, c.4 ter LR 27/88, come introdotto dall'art.4 c.2 LR 15/92
- o relazione di verifica di significatività sui siti di Rete Natura 2000 - D.G.R. n.1323 dd. 11 luglio 2014

REGIONE AUTONOMA FRIULI – VENEZIA GIULIA

COMUNE DI PRATO CARNICO

P.R.G.C. VARIANTE N. 26

ASSEVERAZIONE

(art. 10 comma 4 L.R.27/88)

La sottoscritta arch.Fabiana Brugnoli con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506 , in qualità di estensore della variante n. 26 al PRGC del comune di Prato Carnico

- visto l’art. 10 comma 4 L.R. 27/88
- visto il Parere n. 11/09 del Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale dell’Ambiente relativamente alla compatibilità tra le previsioni della variante PRGC n.17 del comune di Prato Carnico e le condizioni geomorfologiche del territorio;

ATTESTA

che la variazione introdotta con la variante P.R.G.C. n. 26 interessa un’ area già oggetto di verifica in sede di verifica di compatibilità idrogeologica della Variante PRGC n.17 e che le prescrizioni poste restano confermate .

arch.Fabiana Brugnoli



Torreano, 1 aprile 2015

PARERE

in ordine ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
alle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

OGGETTO:

Variante n 26 al P.R.G.C . del comune di Prato Carnico Siti di Interesse Comunitario (SIC e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al D.P.R. 357/97 -Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

La sottoscritta **arch. Fabiana BRUGNOLI** – con studio in Torreano di Cividale, Via Libertà 6 – iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n. 506 – nella sua qualità di estensore della variante n. 26 al P.R.G.C del comune di Prato Carnico :

Visto il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica approvato con DPR 08.09.1997, n. 357;

Visto l'elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000;

Preso atto che il territorio del Comune di Prato Carnico non è interessato da siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale: che i siti più prossimi sono i SIC IT 3320008 - "Monte Col Gentile " (Comuni d'Ampezzo, Ovaro, Raveo e Socchieve) ubicato a circa 6,5km aerei dalle zone in esame e il SIC IT 3320007 - "Monti Bavera e Clap Savon " (Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Sauris) ubicato a circa 7,00 km aerei dalla zona in esame.

Atteso che i contenuti della variante in oggetto riguardano una parziale modifica alla zonizzazione di aree agricole poste in prossimità dei centri abitati

Atteso che le variazioni proposte sono irrilevanti sotto il profilo ecologico e non sussistono relazioni di rilievo tra le azioni da intraprendere e gli habitat e le specie oggetto di conservazione

E' possibile concludere che i contenuti della VARIANTE N. 26 AL P.R.G.C. del comune di PRATO CARNICO non interessano e non hanno alcuna incidenza su siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale .

Arch.Fabiana Brugnoli



Torreano, 1 aprile 2015

COMUNE DI PRATO CARNICO

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Variante P.R.G.C. n. 26



Arch.Fabiana Brugnoli

1. Premessa

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo *"di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"*.

Il Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'ambiente) di recepimento della direttiva europea, è stato recentemente modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante "Disposizioni transitorie e finali", prevede che, fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo, trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono "automaticamente" soggetti alla procedura di Vas sono da assoggettare alla procedura di verifica, di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'allegato 1 della Direttiva della Direttiva della Direttiva 2001/42/CE.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia e stabilisce che sono da considerare "Piccole aree a livello locale" le aree oggetto

di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 63, comma 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

Pertanto per la variante in esame, che costituisce variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali, l'autorità competente (Giunta Comunale) dovrà valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.

2. Descrizione della variante

La variazione proposta concerne una parziale modifica alla zonizzazione di piano finalizzata alla riclassificazione in "zona E4 –Ambiti di interesse agricolo e paesaggistico" di una modesta porzione di area agricola classificata dal vigente strumento urbanistico comunale come "zona E2 –agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi" e, in parte minore, come "zona E4R - zone E4 recentemente rimboschite". Registra lo stato di fatto dell'area che risulta prativa e non ha le caratteristiche di zona boschiva cui si riferisce la zonizzazione vigente

Per il suo contenuto rientra nei limiti di cui all'art. 17 (Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge) del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5. (D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.)

3. Aspetti paesaggistici

La variazione proposta interessa beni vincolati dalla Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in quanto ricadenti entro i 150 m. dalla sponda del T. Pesarina .

La valutazione degli aspetti paesaggistici è stata effettuata in sede di variante . Gli interventi proposti risultano , per localizzazione e dimensione , compatibili con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo .

4. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali con particolare riferimento alle criticità individuate dal Rapporto Ambientale .

Aria – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Acqua – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Suolo – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Rifiuti – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Rumore - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Energia - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

Paesaggio – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Popolazione - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili effetti.

5. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
L'oggetto della variante costituisce modifica parziale al solo quadro di riferimento urbanistico generale.
- *In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
Si ritiene che la variante non influenzi significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica parziale di aree già individuate dal vigente strumento generale .
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*
La modifica apportata dalla variante è talmente modesta da risultare difficilmente relazionabile con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano non significativi .
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*
L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno della zona oggetto di variazione urbanistica.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*
La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

La modesta dimensione e rilevanza della variazione urbanistica apportata è tale da non compromettere o alterare le caratteristiche naturali dell'area .

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

All'interno del territorio del Comune di Prato Carnico non sono presenti siti d'importanza comunitaria.

Quelli più prossimi sono il SIC IT 3320008 - "Monte Col Gentile " (Comuni d'Ampezzo, Ovaro, Raveo e Socchieve) ubicato a circa 6,5km aerei dalle zone in esame e il SIC IT 3320007 - "Monti Bavera e Clap Savon " (Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Sauris) ubicato a circa 6,00 km aerei dalle zone in esame.

Le variazioni proposte interessano aree esterne e distanti dai siti.

Il limitato contenuto della variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

6. Tabella di sintesi

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. I al D. Lgs 4/2008

Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. I dir. 42/2001/CEE	
Criteri Allegato I dir. 42/2001/CEE	Contenuti del Rapporto
1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	l'oggetto della variante costituisce modifica al solo quadro di riferimento urbanistico generale già valutato dal punto di vista ambientale .
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	la variante non influenza altri piani o programmi.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	le modifiche apportate dalla variante per la loro modesta entità non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	gli effetti derivanti dall'attuazione della variante sono praticamente nulli
carattere cumulativo degli impatti	non sono rilevabili
natura transfrontaliera degli impatti	la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera
rischi per la salute umana o per l'ambiente	la variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'immediato intorno delle zone oggetto di variazione urbanistica.
valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	la modesta dimensione e rilevanza della variazione urbanistica apportata è tale da non compromettere o alterare le caratteristiche naturali dell'area .
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	non sono rilevabili impatti

7. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n.26 al PRGC del comune di Prato Carnico non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)", in quanto essa:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente
2. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;
3. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.



Arch.Fabiana Brugnoli